

Notifica - Tribunale di Lecce: improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo se manca la prova dell'avvenuta notifica

19 Luglio 2018
Francesco Fina

È improcedibile il giudizio di [opposizione a Decreto Ingiuntivo](#) se manca la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione al creditore.

La costituzione dell'opposto non sana l'inesistenza della notifica.

Sono questi i principi affermati dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce con sentenza 03/07/18 n. 2437.

Il caso

Il Tribunale del Lavoro salentino, chiamato a pronunciarsi su un'opposizione a Decreto Ingiuntivo per crediti retributivi, si è soffermato sulle differenze che intercorrono tra la nullità e l'inesistenza della notifica, rimarcando le conseguenze derivanti dalla mancata notifica dell'atto di opposizione al creditore convenuto.

Nello specifico, un lavoratore si era rivolto in sede monitoria al Tribunale del Lavoro di Lecce per ottenere la condanna della sua *ex* Società datrice al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte.

La Società debitrice, dopo aver ricevuto la notifica del Decreto Ingiuntivo, proponeva opposizione avverso lo stesso, omettendo, però, di notificare il ricorso in opposizione al creditore opposto.

Quest'ultimo, appreso dell'avvenuta opposizione e pur in assenza della dovuta notifica, si costituiva comunque in giudizio per censurare il carattere dilatorio dell'opposizione e la temerarietà della lite avviata dalla Società opponente.

La decisione

Il Giudice del Lavoro, ascoltate le parti e verificata la mancata di prova dell'avvenuta notifica, introitava il giudizio in Camera di Consiglio all'udienza di comparizione, statuendo l'improcedibilità dell'opposizione.

Nel rito di opposizione, infatti, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'atto di opposizione deve essere notificato alla controparte per consentire la valida instaurazione del contraddittorio e la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione.

In assenza della ridetta notifica, il semplice deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non notificato alla controparte si rivela insufficiente a introdurre validamente un giudizio oppositorio, imponendo una declaratoria di improcedibilità del giudizio senza alcuna possibilità di concessione di un nuovo termine per la rinotifica e senza che a nulla possa rilevare l'eventuale costituzione del creditore opposto.

In assenza di prova dell'adempimento della notifica e/o di impedimenti ad essa, infatti, l'opponente non

può vedersi concesso termine per provvedere al fine del regolare contraddittorio.

L'eventuale concessione di un nuovo termine per la notifica, che nel caso di ricorso ordinario è normalmente ammesso, infatti, non può essere consentito in caso di opposizione a Decreto Ingiuntivo ove vi è una esigenza di definizione dell'aspettativa della parte che ha ottenuto ingiunzione di pagamento.

Parimenti, l'omessa notifica dell'atto di opposizione comporta, non la mera nullità, ma la totale inesistenza dell'atto stesso e, quindi, l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione in favore della controparte.

A riguardo, infatti, deve distinguersi il caso in cui la notificazione sia del tutto inesistente, da quello di una nullità della stessa.

Nel primo caso, di inesistenza della notificazione, la costituzione della parte, nei cui confronti è stata omessa la notificazione, non vale a sanare il vizio genetico relativo all'instaurazione del rapporto processuale, mentre, nel diverso caso di nullità della notificazione del ricorso, deve ritenersi che possa operare la sanatoria di cui all'articolo 164, comma 3, del codice di procedura civile.

L'assenza di notifica comporta, pertanto, l'improcedibilità del giudizio e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione.

(Sentenza Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, 03/07/18 n. 2437)

TAG: *notifica, notificazione, opposizione a decreto ingiuntivo, Prova documentale, prove, Diritto del lavoro e della sicurezza, procedura civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.